COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis
Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170
www.comune.oristano.it

ORDINANZA N. 429	**Del 07/10/2021**
Località: Via Falliti, 40/44 - Divieti temporanei.	Dal gironi 11 ottobre fino al giorno 11 novembre 2021.

Il Dirigente

visto il Decreto del Sindaco di Oristano n. 10 del 07 maggio 2021, con il quale è stata attribuita al sottoscritto Segretario generale la direzione degli "Uffici in staff del Sindaco", ove risulta incardinato il Corpo Polizia Locale;

vista la richiesta datata 06.10.2021, acquisita in atti di questo Comune al n. 60167 del 06.10.2021, tendente ad ottenere l'emissione di apposita ordinanza, per l'istituzione del divieto di sosta con zona rimozione, nella Via Falliti, dal civico n. 40 fino al civico 44, per il posizionamento e il ritiro di cassoni scarrabili sul suolo pubblico;

considerata l'esigenza di garantire un regolare svolgimento dei lavori su indicati, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione medesima secondo quanto meglio specificato in dispositivo;

vista l'autorizzazione n. 125 del 17.12.2020, per il posizionamento e il ritiro di cassoni scarrabili sul suolo pubblico;

visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D. Lgs n. 285 del 30 aprile 1992, riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni e integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

preso atto del possesso dei requisisti oggettivi della richiesta e soggettivi del richiedente;

preso atto che la situazione in cui versa il responsabile/istruttore e il Dirigente responsabile del Settore, non configura potenziale situazione di conflitto di interessi;

ordina

1. nella Via Torbeno Falliti, dal civico n. 40 fino al civico n. 44 (escluso il tratto del passo carrabile), dal giorno 11 ottobre fino al giorno 11 novembre 2021, per il tempo strettamente necessario per il posizionamento e per il ritiro di cassoni scarrabili sul suolo pubblico, ai sensi del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 (C.d.S.) e ss. mm. ii., e del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di Attuazione):

   a) l'istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

   b) l'autorizzazione al restringimento della carreggiata;

   c) nel tratto di cui al punto 1) che precede è autorizzato il deposito di un cassone scarrabile e del veicolo strumentale al trasporto del cassone;

   d) i veicoli autorizzati di cui alla lettera c) che precede, devono essere in possesso di altre eventuali autorizzazioni in corso di validità, es.: autorizzazione per l'effettuazione di transiti di tipo eccezionale, autorizzazione al transito in deroga al limite del divieto per i veicoli superiori ai 35 e 75 Q.li, senza le quali, se necessarie, rendono inefficace il presente atto;

2. l'installazione della necessaria segnaletica stradale, a cura della ditta richiedente o esecutrice dei lavori, come prescritto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione e la normativa vigente sui cantieri stradali;
3. a cura della ditta richiedente o esecutrice dei lavori, nei tratti interessati dai lavori sia garantito il passaggio ai pedoni, con spazio dedicato e messa in sicurezza rispetto all'area di cantiere;
4. l'eventuale posizionamento, all'imbocco della Via Falliti, della segnaletica stradale di divieto di transito per i veicoli aventi larghezza superiore alla misura relativa alla parte di carreggiata rimasta libera a seguito del posizionamento del cassone scarrabile, qualora quest'ultima sia inferiore a quella fissata dall'art. 61 del Codice della Strada, ovvero 2,55 m;
5. facoltà, per esigenze connesse alla sicurezza della circolazione stradale, degli Agenti di Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine di disporre ulteriori provvedimenti necessari a risolvere situazioni contingenti prescindendo dalla segnaletica in atto;

l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. siano rispettate le disposizioni di cui all'autorizzazione n. 125 del 17.12.2020, per il posizionamento e il ritiro di cassoni scarrabili sul suolo pubblico;
2. è fatto obbligo all'Impresa richiedente o esecutrice dei lavori, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Codice della strada e del suo regolamento di esecuzione:
   a) l'apposizione della prescritta segnaletica stradale;
   b) oscurare idoneamente la segnaletica permanente contrastante con quella temporanea;
   c) rimuovere la segnaletica temporanea e ripristinare quella permanente oscurata o rimossa appena il cantiere è terminato;
   d) curare la costante manutenzione per la continua efficienza degli impianti;
   e) l'adozione di ogni opportuna ed idonea cautela volta alla sicurezza della circolazione stradale, ed alla tutela della pubblica incolumità;
3. dovranno essere osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del Codice della Strada, D.Lgs. 285/92;
4. dovranno essere osservate le disposizioni contenute negli articoli dal n. 30 al n. 43 del Regolamento di esecuzione del C.d.S., D.P.R. 495 del 16.12.92;
5. dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari e funzionali alla sicurezza e alla fluidità della circolazione stradale e pedonale;
6. lo sgombero, a fine dei lavori, del suolo pubblico occupato con materiali ed ogni altro impedimento, con eventuale ripristino del piano viabili con opportuno e idoneo materiale;
7. è fatto obbligo all'Impresa esecutrice dei lavori di circoscrivere e segnalare la zona di manovra dei mezzi meccanici e durante l'esecuzione dei lavori accertarsi che nessuno si trovi nel raggio di azione dei mezzi stessi;
8. la presente ordinanza non esime dal possesso di altre eventuali autorizzazioni in corso di validità, es.: autorizzazione per l'effettuazione dei transiti di tipo eccezionale, autorizzazione al transito in deroga al limite del divieto per i veicoli superiori ai 35 e 75 Q.li, concessione suolo pubblico, autorizzazione manomissione suolo pubblico, permessi a costruire, e altro, senza le quali, se necessarie, rendono inefficace il presente atto;

9. siano rispettate tutte le prescrizioni definite nell'autorizzazione per i transiti di tipo eccezionale e nell'autorizzazione in deroga al limite del divieto per i veicoli superiori ai 75 Q.li e/o 35 Q.li;
10. l'apposizione della segnaletica stradale preventiva dovrà avvenire mediante posa di idonei segnali di avviso, da collocarsi in loco almeno 48 ore prima dell'intervento a cura della ditta esecutrice dei lavori;
11. entro il medesimo termine delle 48 ore antecedenti l'intervento, dopo l'apposizione della segnaletica prevista è fatto obbligo al richiedente di comunicare l'avvenuta predisposizione del sito alla seguente mail: comando.pm@comune.oristano.it - cro.polizialocale@comune.oristano.it e al seguente numero telefonico: 0783 212121;
12. negli interventi all'interno degli spazi adibiti a parcheggio a pagamento (stalli blu), l'esecutore dei lavori dovrà corrispondere il pagamento della tariffa direttamente alla ditta Concessionaria del Servizio: Ditta STOP con sede operativa in Via Mariano IV n. 13 – mail: oristano@the-park.it;;
13. La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Oristano ed il suo personale tecnico/amministrativo e stradale completamente sollevato ed indenne.

avverte

1. che la presente Ordinanza è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;
2. che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
3. che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna o, entro 120 giorni, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei modi e tempi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 24 novembre 1971 e, in relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, Decreto Legislativo 285 del 30 aprile 1992, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'articolo 74 del regolamento, Decreto del Presidente della Repubblica 495 del 16 dicembre 1992.

demanda

alla Polizia Locale e agli operatori di polizia stradale di cui all'articolo 12, Decreto Legislativo 285/1992 la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni qui contenute.

Dalla Residenza Municipale, lì 07/10/2021

L'Istruttore: Ignazio Sebis

Sottoscritta dal Dirigente

BASOLU GIOVANNI MARIO

con firma digitale